



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE E QUALITA'
DELLA VITA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: Spese per custodia e sostentamento cani randagi – cap 34003 – art. 715. Affidamento diretto del servizio di ricovero, mantenimento e custodia di cani randagi e/o abbandonati di competenza comunale. Proroga dei termini fino al 30 aprile 2022 - Ente Nazionale Protezione Animali onlus. Contestuale impegno di spesa con storno.

Proposta di determinazione (PDD) n. 714 del 23/03/2022

Determinazione (DD) n. 680 del 25/03/2022

Fascicolo 2022.VII/1/1.265 "determina affidamento ENPA Mira_aprile 2022"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Bressan Anna, in data 23/03/2022.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 24/03/2022.

Comune di Venezia

Area Servizi al cittadino e imprese e qualità della vita

Settore Autorizzazioni e Servizi Ambientali

Servizio Sportello Rumore Igiene ed Animali

Responsabile del procedimento: Arianna Zancanaro

Responsabile del provvedimento: Dirigente dott.ssa Anna Bressan

PDD-2022-714 del 23/03/2022

Oggetto: SECI.GEDI.216 - Spese per custodia e sostentamento cani randagi – cap 34003 – art. 715. Affidamento diretto del servizio di ricovero, mantenimento e custodia di cani randagi e/o abbandonati di competenza comunale. Proroga dei termini fino al 30 aprile 2022 - Ente Nazionale Protezione Animali onlus. Contestuale impegno di spesa con storno.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21 dicembre 2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022 – 2024;
- con delibera di Giunta Comunale n. 39 del 18 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021–2023, il Piano delle Performance 2021-2023 e l'adeguamento del regolamento sul Sistema di Misurazione, Valutazione e Trasparenza della Performance;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 08 marzo 2022 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024;

dato atto che

con disposizione prot. 2020/0578071 del 23/12/2020 il Sindaco ha assegnato l'incarico di Dirigente del Settore Autorizzazioni e Servizi Ambientali alla dott.ssa Anna Bressan ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

che è stata acquisita agli atti d'ufficio con PG 2022/128883 del 22/03/2022 la dichiarazione della Responsabile del procedimento di assenza di gravi ragioni di convenienza o di situazioni di conflitto di interessi tali da comportare l'obbligo di astensione dalla partecipazione al procedimento di cui alla presente determinazione, ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024;

visti:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”, e in particolare l’art. 107 in merito alle competenze dei dirigenti;
- il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e in particolare l’art. 4 disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l’art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia;
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “*Codice dei contratti pubblici*” e in particolare gli artt. 32, 33, 36 e 37 in materia rispettivamente di fasi delle procedure di affidamento, di contratti sotto soglia e di aggregazioni e centralizzazioni delle committenze e il DPR del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- vista la L. 120/2020 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)*”, in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a) così come ulteriormente modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a) n. 2) pt. 2.1. del D.L. 31 maggio 2021, n. 77;
- il vigente “*Regolamento di Contabilità*” del Comune di Venezia;
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare la Legge 136 del 13 agosto 2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché' delega al Governo in materia di normativa antimafia" e il Decreto Legge n° 187 del 12 novembre 2010, “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito con Legge 217 del 17 dicembre 2010;
- le linee guida ANAC n. 4, delibera 1097 del 26.10.2016 aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 dell’1.03.2018 e n. 636 del 10.07.2019, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”;

richiamati

- l’art. 192 del D.Lgs n. 267 del 2000 s.m.i. che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente;
- l’art. 32 del D.Lgs n. 50 del 2016 il quale prevede al comma 2 che, prima dell’avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatarie decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli

elementi essenziali del contratto;

- l'art. 1, comma 3, del del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, che prevede che *“gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”*;
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50 del 2016 così come temporaneamente derogato dall'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.; tale ultima disposizione prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento delle attività di esecuzione lavori mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;

dato atto che:

- la legge n.281 del 1991 "legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" disciplina all'art 4 le competenze dei Comuni in tema di randagismo e prevede che sia il Comune a provvedere alla cura degli animali randagi direttamente o per il tramite di convenzione con le Associazioni protezionistiche iscritte all'Albo Regionale;
- in tal senso dispone anche la Legge regionale n.60 del 1993, la quale prevede che i Comuni, singoli o associati, d'intesa con le competenti Unità locali socio-sanitarie, provvedono al risanamento dei canili sanitari esistenti. I comuni, singoli o associati, provvedono, altresì, alla costruzione dei rifugi per cani, assicurando mediante la gestione dei rifugi, il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani vaganti o randagi. La gestione dei rifugi può essere affidata ad Associazioni protezionistiche iscritte all'albo regionale, tramite apposite convenzioni;

considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 682 del 24/05/2017 è stata approvata l'indizione della gara per l'affidamento del seguente servizio: *“Affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e custodia di cani randagi e/o abbandonati di competenza comunale dal 01/07/2017 al 30/06/2018”*;
- con la stessa determinazione si è stabilito di procedere all'appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del medesimo decreto;
- con determinazione n 1415 del 2018 l'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) onlus codice fiscale e P.IVA 80116050586, con sede a Mira, si è aggiudicata il servizio in oggetto

con scadenza in data 31/10/2018 e far data dal 1 novembre 2017 i cani sono stati trasferiti al canile rifugio di Mira sito in via Maestri del lavoro 101 ;

- la convenzione fra Comune ed ENPA è stata registrata al n. 19842/2018 di Repertorio Speciale con allegato disciplinare tecnico di servizio;
- con determinazione dirigenziale n. 975 del 17/07/2017 è stato differito il periodo di affidamento del servizio alla data del 01/11/2017 con scadenza alla data del 31/10/2018;
- con determinazioni dirigenziali n. 2037 del 22/10/2018, n. 2323 del 2019, n. 827 del 29/04/2020 è stato ulteriormente prorogato l'affidamento del servizio al 31 dicembre 2020 in attesa della conclusione del canile comunale a San Giuliano;

preso atto che:

- non essendosi ancora conclusi i lavori di realizzazione del nuovo canile comunale in località San Giuliano è stato ritenuto necessario affidare il servizio con determinazioni DD n. 137 del 02/02/2021, DD n. 1290 del 29/06/2021, DD n. 2254 del 15/11/2021;
- nel mese di dicembre 2021 è stato eseguito un sopralluogo da parte del Settore competente nel canile di Mira che ha evidenziato lo stato di buone cure e mantenimento dei cani comunali, oltre all'efficienza della struttura dove sono custoditi;

dato atto che

- è stata espletata la gara per l'affidamento del servizio di custodia dei cani presso il canile comunale di San Giuliano e aggiudicato il servizio alla stessa ENPA;
- con DD n. 344 del 18/02/2022 è stato affidato il servizio in oggetto all'ENPA onlus fino a marzo 2022, termine stimato dagli uffici dei Lavori Pubblici per la consegna della struttura al soggetto affidatario, evitando in tale periodo lo spostamento dei cani e rinviandolo per ragione di economicità alla fase conclusiva di realizzazione del nuovo canile;
- che gli uffici dei Lavori Pubblici, essendo ancora in corso le attività necessarie per il collaudo e l'agibilità dell'edificio, hanno stimato per il mese di aprile il termine entro cui la struttura sarà nelle disponibilità dell'amministrazione per l'affidamento della gestione;

rilevato che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento e che, pertanto, il Comune di Venezia deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione di tali servizi;

considerato che:

- con nota prot. 2022/117563 è stata chiesta la disponibilità all'ENPA di gestire il servizio alle medesime condizioni comunicate con nota prot. 2022/63136 fino al 30 aprile 2022;

- con nota prot. n. 2022/124113 del 18/03/2022 ENPA ha comunicato la disponibilità allo svolgimento del servizio di gestione, cura e custodia e mantenimento dei cani di competenza comunale, confermando e garantendo tutte le condizioni e le modalità di gestione del servizio indicato e previste nel rapporto convenzionale in essere;
- che la struttura di ricovero destinata a ospitare gli animali è in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia e più specificatamente dell'autorizzazione sanitaria e amministrativa riguardante l'immobile rispetto alle finalità cui è destinato;

considerato che la media mensile del numero dei cani comunali di cui il Comune si deve prendere cura ex lege e presenti nel canile negli ultimi anni oscilla intorno 40 e i 50 cani, per un totale di contributo mensile massimo stimabile di € 5.925,00= (€ 3,95 x 50 cani x 30 giorni, iva esente), vista la presenza media, si ritiene di impegnare per il periodo aprile 2022 la somma complessiva di € 5.925,00= IVA esente;

visto che detta fornitura di servizio, per tipologia ed importo, rientra nel disposto dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. 50/2016, così come temporaneamente derogato dall'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.;

ritenuto pertanto opportuno provvedere all'affidamento diretto ex art. 36, c. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.s.i., così come temporaneamente derogato dall'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., per il servizio di ricovero, mantenimento e custodia di cani randagi e/o abbandonati di competenza comunale per un importo complessivo pari a € 5.925,00= IVA esente all'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) onlus codice fiscale e P.IVA 80116050586;

rilevato che resta valida la dichiarazione di cui al DGUE acquisita agli atti con PG/2022/72440, nella quale attesta di essere in regola con quanto previsto dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e la dichiarazione attestante il rispetto del cd. divieto di pantouflage di cui all'art. 53, comma 16 ter del d.lgs 165/2001, che si ritiene valida anche per la proroga in oggetto;

dato atto che in conformità a quanto prescritto dal PTPCT 2022-2024 del Comune di Venezia e, in particolare, nell'allegato 1 alla voce "Misure comuni a tutte le Aree/Direzioni", verrà redatta, prima della stipulazione del contratto, apposita check-list che attesti le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e che la summenzionata check-list verrà conservata agli atti, così come prescritto dal PTPCT del Comune di Venezia vigente;

dato atto che è stato acquisito il CIG ai fini di quanto disposto dall'art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

visti:

- gli artt. 183 e 191 del d.lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile;

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
- la circolare prot. n. 630167 del 29 dicembre 2017 della Direzione Finanziaria avente come oggetto: azioni di spesa - note operative per la redazione delle determinazioni dirigenziali a decorrere dal 2018;
- il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96/2020 che prevede nella :Sezione Strategica - cod. obiettivo M9_3.4.1 " Tutela cura e benessere degli animali”;
- il Regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165, approvato con D.P.R. n.62 del 16.04.2013, che all’art. 2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori o consulenti, con qualsivoglia tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, anche professionale, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione;
- il “Codice di comportamento interno”, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 703/2013 e successive modifiche e integrazioni;

vista la nota prot. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e contabilità finanziaria e dato atto che il rispetto delle previsioni di cui all’art. 183 comma 8 del D.lgs. 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del visto di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

D E T E R M I N A

- 1) di contrarre e contestualmente procedere, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs 267/2000 e dell’art 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016, alla proroga dell’affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e custodia di cani randagi e/o abbandonati di competenza comunale dal 01/04/2022 al 30/04/2022 all’Ente Nazionale Protezione Animali, in base alle motivazioni e secondo le modalità esplicitate in premessa, stabilendo che:
 - a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di provvedere alla cura e al sostentamento dei cani di competenza comunale ex lege n. 281/91;
 - b) l’oggetto del contratto è il servizio di ricovero, mantenimento e custodia di cani randagi e/o abbandonati di competenza comunale dal 01/04/2022 al 30/04/2022;
 - c) la scelta dei contraenti avviene mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs 50/2016, così come temporaneamente derogato dall’art. 1, comma

2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.;

- 2) di affidare il servizio in oggetto all'Ente Nazionale Protezione Animali onlus, codice fiscale e P.IVA 80116050586, CIG Z4635B4B30 per l'esecuzione del servizio di cura, custodia e mantenimento dei cani di competenza comunale per un importo complessivo di € 5.925,00 (Iva esente);
- 3) di dare atto che la prestazione verrà resa nel periodo 1- 30 aprile 2022;
- 4) di impegnare a favore dell'Ente Nazionale Protezione Animali onlus la somma di € 5.925,00 (Iva esente), per il periodo sopra indicato;
- 5) di imputare la spesa complessiva di € 5.925,00 (Iva esente) al capitolo 34003, "Contratti di servizio pubblico" art. 715, Azione di spesa "SECI.GEDI.216 - Spese per custodia e sostentamento cani randagi" codice gestionale 011, del bilancio 2022-2024, esercizio 2022, mediante storno di competenza e di cassa dal cap./art. 34003/0099 - azione di spesa SECI.GEDI.224 di € 2475,00;
- 6) di approvare la bozza di proroga della convenzione allegata alla presente disposizione e sua parte integrante (allegato A) che regola il servizio in oggetto;
- 7) di provvedere al pagamento a presentazione di fattura previa verifica del numero dei cani comunali presenti nel periodo di affidamento del servizio;
- 8) di provvedere, infine, alla trasmissione del presente atto all'Ufficio Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 commi 3 bis e 4 della L. 488/1999;
- 9) di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 e dell'art. 37, comma 1, lett. b) d.lgs. 33/2013, in combinato disposto con l'art. 29, comma 1, d.lgs.50/2016, come esplicitato nell'allegato del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019;
- 10) di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs 267/2000.

IL DIRIGENTE

dott.ssa Anna Bressan (*)

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.

Allegato A: bozza di proroga convenzione

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2022 / 714

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 11280/2022 del 24/03/2022 - NON ESECUTIVO "SECI.GEDI.216 Spese per custodia e sostentamento cani randagi – cap 34003 – art. 715. Affidamento di" "SECI.GEDI.216 Spese per custodia e sostentamento cani randagi – cap 34003 – art. 715. Affidamento diretto del servizio di ricovero, mantenimento e custodia di cani randagi e/o abbandonati di competenza comunale. Proroga dei termini fino al 30 aprile 2022 - Ente Nazionale Protezione Animali onlus. Contestuale impegno di spesa con storno. " autorizzazione Proposta di determina 714/22 del 23/03/22

L'impegno di spesa numero 11280/2022 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	09021.03.034003715 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Comp. 2022	5.925,00
<i>Resp. servizio</i>	AUTORIZZAZIONI E SERVIZI AMBIENTALI	
<i>Siop/P.Fin.</i>	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	
<i>Fornitore</i>	E.N.P.A. - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS Cod.	
<i>CIG</i>	Fisc. 80116050586 P.Iva 02125341004 Z4635B4B30 CUP	
<i>Tipo Spesa</i>	2040 - SECIGEDI216 - Spese per custodia e sostentamento cani randagi	
<i>Tipo Finanz.</i>	241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	5.925,00

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

09021.03.034003715 a competenza 2022 al 24/03/2022

Stanziamento di bilancio	350.475,00 +
Impegni precedenti	237.434,80 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	113.040,20 =
Ammontare del presente impegno	5.925,00 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	107.115,20 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 24 marzo 2022



Comune di Venezia

**Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della Vita
Settore Autorizzazioni e Servizi Ambientali**

PDD

D.D.

Convenzione tra Comune di Venezia ed Associazione ENPA per l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani di competenza comunale – periodo 01 – 30 aprile 2022

T R A :

a) D.ssa Carla Rocchi in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali Onlus, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "ENPA ". Domicilio fiscale dell' ENPA.: Via Attilio Regolo n. 27 - ROMA – Codice fiscale n.: 80116050586.

E

b) D.ssa Anna Bressan che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Venezia, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore Autorizzazioni e Servizi Ambientali, domiciliata per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune " Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia. Codice fiscale n.: 00339370272.

Art. 1 Oggetto del contratto

Allegato A

1. Il Comune, come sopra rappresentato, dà e concede in appalto all'ENPA che, come sopra rappresentato, accetta, l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani di competenza comunale, per il periodo dal 01 al 30 aprile 2022. Il presente disciplinare ha per oggetto i servizi di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi e/o abbandonati nel territorio comunale, compreso i servizi di incentivazione per le adozioni degli animali. Detti servizi sono sinteticamente di seguito descritti:

- Ricovero e mantenimento, pulizia e custodia dei cani ricoverati dopo il periodo di osservazione e profilassi, smaltimento carcasse animali;
- Assistenza sanitaria veterinaria;
- Affidamento\adozione a terzi degli animali nello spirito della normativa vigente .

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle norme vigenti nazionali e regionali in materia di randagismo e tenuta degli animali da affezione e di ogni altra normativa vigente sotto la vigilanza sanitaria dell'ULSS competente per territorio nel rispetto dei principi di salvaguardia e tutela della vita e del benessere degli animali custoditi. La struttura di ricovero destinata a ospitare gli animali dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia e più specificatamente l'autorizzazione sanitaria e amministrativa riguardante l'immobile rispetto alle finalità cui è destinato.

Art. 2 Durata

1. Il servizio oggetto del presente contratto decorre dal 01 al 30 aprile 2022 prorogabile ai sensi di legge.

Art. 3 Corrispettivo del servizio

1. Il corrispettivo del servizio è pari a € 3,95 giornaliero, per ciascun singolo animale, liquidato bimestralmente per ogni effettiva presenza, prevedendo un importo totale presunto

di € 5925,00 (iva esente). Il corrispettivo del servizio sarà liquidato alla fine del periodo previa presentazione di una richiesta scritta vistata dal Dirigente del Settore.

2. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, come risulta dalla dichiarazione acquisita agli atti, che costituisce parte integrante del presente contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono i seguenti:

Art.4 Obblighi dell'Enpa

L'ENPA s'impegna a:

- 1) curare, controllare e custodire i cani ospitati per tutto l'orario di servizio garantendo, secondo le prescrizioni del medico veterinario e del medico veterinario comportamentista, la somministrazione giornaliera del cibo, acqua potabile e degli eventuali farmaci prescritti. Dovrà essere garantito un movimento quotidiano e del gioco nelle aree di sgambatura (almeno un'uscita al giorno) ed eventuali attività di riabilitazione e cure igieniche (lavaggio, tosatura e toelettatura), garantendo un servizio di ricezione ed assistenza (diurna e festiva);
- 2) provvedere alla pulizia giornaliera dei box ed al mantenimento della stessa nel corso della giornata (in particolare per la raccolta delle deiezioni), compresa la pulizia quotidiana delle ciotole del cibo, il ricambio dell'acqua da bere e la sostituzione di coperte se sporche/bagnate;
- 3) collaborare con il Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S. 3 Serenissima (di seguito definita U.L.S.S.) organo competente nel controllo della salute degli animali custoditi nei canili;
- 4) provvedere allo smaltimento delle carcasse degli animali deceduti secondo quanto stabilito dalla normativa in materia;
- 5) tenere delle schede anagrafiche informatizzate ed aggiornate (nome, razza, sesso, anno di nascita, data di ingresso, caratteristiche particolari, codice identificativo, numero box) di

Allegato A

ogni cane presente in struttura, comprensive di fotografia. Inoltre copia cartacea plastificata delle singole schede dovrà essere posizionata sui singoli box al fine di facilitarne l'adozione;

6) organizzare un registro giornaliero di tutta la movimentazione dei cani affidati (presenze, ingressi, catture, riconsegne, affidi, decessi, ecc.). Le movimentazioni degli animali devono essere comunicate trimestralmente (entro il quindicesimo giorno del mese successivo) al Comune di Venezia (Ufficio tutela animali) e all'U.L.S.S. o a richiesta degli stessi;

7) attivare iniziative a favore degli animali affidati, perseguendo l'obiettivo di diminuire progressivamente la media di permanenza ed il numero degli animali di proprietà del Comune di Venezia;

8) osservare tutta la normativa vigente in materia di tutela degli animali, con particolare riferimento alla Legge n. 281/91, alla Legge Regionale n.60/93 ed al Regolamento comunale di Igiene urbana veterinaria e benessere degli animali;

9) eventuali dinieghi nell'adozione degli animali dovranno essere motivati per iscritto sia al richiedente che al Comune di Venezia;

10) garantire il trasporto dei cani, ospiti nel rifugio, da e verso cliniche veterinarie convenzionate col Comune, esclusivamente in seguito a richiesta del medico veterinario della struttura e/o dell' U.L.S.S.;

11) garantire l'assistenza e la cura durante il decorso post-operatorio e la convalescenza dei cani operati all'interno del rifugio e/o presso strutture veterinarie esterne alla struttura.

L'ENPA, all'ingresso dei cani nella struttura, deve verificare la presenza del codice di riconoscimento (microchip o tatuaggio), segnalando l'eventuale assenza ai medici veterinari competenti per l'identificazione. Nel caso di cani privi del codice di riconoscimento, dovrà essere inserito il microchip da parte dell'U.L.S.S.. In caso di cani identificati, deve essere contattata l'Anagrafe Canina dell'U.L.S.S. che provvederà ad individuare il proprietario per il ritiro dell'animale.

Qualora i cani recuperati non fossero ritirati o reclamati dai proprietari nei termini di legge, l'ENPA potrà procedere con l'iter di adozione.

Prima della scadenza del termine di cui sopra, i cani possono essere ceduti in affidamento temporaneo con l'impegno da parte degli affidatari di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni.

I cani devono essere sterilizzati prima dell'adozione a terzi da parte dell'U.L.S.S.. In mancanza è necessario che il nuovo proprietario s'impegni a provvedere autonomamente alla sterilizzazione dell'animale entro 10 giorni dall'adozione.

L'ENPA si impegna a dare la più ampia visibilità alle campagne di adozione degli animali promosse anche attraverso un proprio sito web dedicato da aggiornare settimanalmente.

Art. 5 Obblighi del Comune

Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente, in forma scritta, all'ENPA ogni evento che possa incidere sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione.

E' riservato al Comune di Venezia ogni potere di controllo sulle attività svolte e sulla documentazione presente all'interno del canile inerente l'affidamento dei cani di proprietà del Comune di Venezia.

Il Comune di Venezia può esercitare tale controllo con propri dipendenti e/o tramite altri Servizi competenti in materia.

Art. 6 Fruitore della struttura

Possono usufruire della struttura ospitante i cani di proprietà del Comune di Venezia:

1) cani randagi e/o abbandonati e recuperati nel territorio di competenza del Comune di Venezia, per il tempo necessario alla restituzione ai legittimi proprietari o all'affidamento ad eventuali richiedenti;

2) cani i cui proprietari, residenti nel Comune di Venezia, presentano la rinuncia di proprietà presso l'Anagrafe Canina;

3) cani di proprietà detenuti o allevati in condizioni che compromettano il loro benessere, su disposizione degli organi competenti.

Art.7 Periodo di apertura e orario giornaliero

L'ENPA dovrà garantire attività che aumentino l'adozione dei cani e l'apertura al pubblico della struttura per 6 giorni la settimana per almeno tre ore al giorno. L'orario di apertura al pubblico deve essere comunicato all' U.L.S.S. competente e al Comune e deve essere esposto in modo visibile tramite apposita cartellonistica all'ingresso della struttura.

I visitatori dovranno essere accolti e accompagnati da personale titolato al di fuori degli orari di apertura delle gabbie.

Dovrà essere gestito all'interno della struttura un numero telefonico per fornire informazioni a cittadini, scuole volontari, etc in merito ad orari ed attività.

Art. 8 Personale

Il personale adibito all'espletamento del servizio affidato dovrà essere in numero sufficiente a garantire quanto previsto all'articolo precedente del presente capitolato.

L'ENPA deve garantire i servizi esplicitati attraverso l'attività prevalente dei suoi aderenti volontari nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

L'ENPA deve inoltre fornire un'adeguata copertura assicurativa a tutto il personale impegnato nei servizi oggetto della convenzione.

Gli operatori, inseriti nell'attività oggetto del servizio, devono portare il cartellino di riconoscimento e tenere rapporti corretti con i cittadini.

Art. 9 Responsabilità, vigilanza, controlli e verifiche

La vigilanza sull'adeguatezza delle strutture e gestione sanitaria del canile spetta al competente servizio veterinario ULSS. Le attività previste dal presente disciplinare sono sottoposte a verifica e vigilanza da parte del Comune.

L'ENPA risponde direttamente, sollevando da ogni responsabilità il Comune di Venezia, dei danni alle persone, agli animali e alle cose provocati nello svolgimento del servizio, nell'ambito della struttura e delle aree di pertinenza, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi richiesta di risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Venezia.

E' fatto obbligo all'ENPA di stipulare idonea polizza assicurativa contro danni arrecati a terzi o a cose, connessi allo svolgimento del presente servizio, cagionati da tutti coloro che prestano la propria opera a favore dell'ENPA.

L'ENPA è obbligata a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze connesse con la gestione del servizio derivanti dal presente.

Art. 10 Divieto di subappalto e di cessione del contratto

1. E' altresì vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto di servizio. Il subappalto o la cessione anche parziale del contratto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo d'azienda è efficace nei confronti della stazione appaltante solo qualora sia alla stessa notificata e venga da essa accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

1. L'ENPA è incaricato, ai sensi del Regolamento UE2016/679 , del trattamento dei dati personali di cui verrà in possesso nello svolgimento dell'attività di servizio affidata, che gestirà garantendone la riservatezza.

Art. 12 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'ENPA assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'ENPA si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'ENPA non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata A/R o via PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'ENPA si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.

Art. 13 Penalità e risoluzione del contratto

1. Il Comune potrà dare luogo alla risoluzione del contratto nelle ipotesi espressamente previste dalla legge.

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora sia accertato, anche in eventuale contraddittorio, la violazione di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 ter del d. lgs. 165/2001, che l'ENPA dichiara di ben conoscere e su cui ha presentato idonea dichiarazione, in attuazione della norma medesima e del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Venezia. La risoluzione avviene mediante semplice comunicazione via posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

ART. 14 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'ENPA, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 703 del 20 dicembre 2013 modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 31/01/14.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'ENPA, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'ENPA si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno approvato con le deliberazioni della Giunta Comunale sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'ENPA il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 15 Foro Competente

1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Venezia.

Art.16 Adempimenti in materia antimafia

1. Si prende atto che all'ENPA non viene richiesta la documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'ENPA, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto salvo il maggior danno.

4. L'ENPA si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

Art. 17 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Allegato A

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'ENPA.
 2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla registrazione del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
 3. Le prestazioni sono escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA ai sensi della normativa vigente.
 4. Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.
- Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante dell'ENPA

"Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."

Il Dirigente

"Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."